

REGOLAMENTO (CE) N. 1720/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione (**), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4,

considerando che l'esperienza fatta con l'attribuzione dei diritti attingendo alle riserve nazionali ha dimostrato che gli Stati membri sono stati indotti, in certi casi per le campagne 1993 e 1994, ad attribuire i diritti con un certo ritardo; che i produttori che hanno acquisito dei diritti a titolo oneroso e che successivamente hanno anche ottenuto gratuitamente diritti al premio attinti alle riserve nazionali nel corso della stessa campagna, rischiano di essere penalizzati, in particolare perché non sono stati in grado di adattare tempestivamente le loro aziende al maggior numero di diritti a loro disposizione; che è pertanto opportuno autorizzare tali produttori, per le campagne 1993 e 1994, a trasferire e o a cedere temporaneamente i diritti acquistati a titolo oneroso;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (**), istituisce un aiuto per i produttori che si impegnano a ridurre la densità del patrimonio ovino per unità di superficie foraggera; che, in tale quadro e per raggiungere gli obiettivi del suddetto regolamento, è stato deciso, come principio generale, che nei programmi agricolo-ambientali nazionali approvati dalla Commissione deve figurare la condizione di sospendere per tutta la durata di partecipazione al programma l'utilizzazione dei diritti al premio per pecora o capra resis disponibili; che, tuttavia, è opportuno permettere in via eccezionale l'utilizzazione dei diritti resis disponibili, per far fronte alle esigenze create nel quadro di altre misure agricolo-ambientali di aiuto e qualora i programmi nazionali di estensivazione ammettano tale possibilità; che è altresì necessario che detta modifica non leda il principio del legittimo affidamento dei produttori che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, avevano

già notificato alle rispettive autorità nazionali di aver trasferito e o ceduto temporaneamente i propri diritti al premio;

considerando che uno degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (*), è di favorire la sostituzione degli imprenditori anziani con agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende residue; che il regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione (**), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/94 (**), prevede, agli articoli 6, paragrafo 2 e 7, paragrafo 4, limiti all'utilizzazione dei diritti al premio per pecora o capra, che rischiano di essere contrari agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2079/92; che vi è da temere che taluni produttori non parteciperanno ai programmi di prepensionamento, si ciò potesse comportare, a termine, la perdita dei loro diritti al premio per pecora o capra;

considerando che occorre quindi modificare conformemente il regolamento (CEE) n. 3567/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3567/92 è così modificato:

1) all'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- a) il produttore stesso non è autorizzato a trasferire e o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso delle tre campagne successive. Tuttavia, per le campagne 1993 e 1994, tale divieto non si applica ai diritti ottenuti dal produttore nel corso della stessa campagna mediante trasferimento e/o cessione temporanea prima che gli fosse comunicata l'attribuzione di diritti provenienti dalle riserve nazionali relativamente alla stessa campagna. •;

(*) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(**) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

(***) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

(*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

(**) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

(***) GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 8.